



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

ALLEGATO 1

SERVIZIO DI TAGESMUTTER

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO

1. PREMESSE

Il Comune di Vallelaghi, nel rispetto della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia” e ss.mm.:

- riconosce il diritto dei bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune, ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo;
- valorizza la centralità della famiglia;
- facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un’equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Il presente disciplinare è individuato nel rispetto del capo III del “Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 25.07.2024.

2. SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO

Il servizio di nido familiare Tagesmutter è gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, i cui punti servizio risultino iscritti nell’apposito Albo dei soggetti gestori (previsto dall’art. 8 della legge provinciale 4/2002), istituito dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 839 del 16 aprile 2004 e n. 2356 del 4 novembre 2005.

I rapporti organizzativi e finanziari tra il Comune di Vallelaghi ed i singoli organismi titolari del servizio di nido familiare - Tagesmutter beneficiato dalle famiglie residenti, sono regolati da apposita convenzione

3. DESTINATARI DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il comune promuove il nido familiare – servizio Tagesmutter mediante la concessione di un sussidio corrispondente ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Vallelaghi con almeno un genitore o non residenti ma in situazione di affidamento familiare a genitore affidatario residente, i cui bambini fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

La frequenza al servizio oltre i 3 anni viene assicurata fino alla fine dell’anno educativo e comunque non oltre il 31 agosto.

Il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune ad esclusione dei servizi integrativi.

Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico di nido d’infanzia comunale, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di sostegno è presentata, **in qualsiasi momento dell'anno**, dal genitore o da chi ne fa le veci (tutore o affidatario in base a sentenza del tribunale) mediante compilazione dell'apposito modulo, a disposizione presso gli uffici comunali

Il modulo contiene dichiarazioni con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e pertanto, ai sensi della normativa vigente, deve essere:

- consegnato direttamente all'Ufficio competente del Servizio preposto e sottoscritto in presenza dell'incaricato alla raccolta;
- inviato tramite posta elettronica o posta elettronica certificata o consegnato da altri, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.

La domanda deve essere compilata in ogni parte.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese.

Nella domanda dovrà essere indicato:

- Il periodo di utilizzazione del servizio
- Il numero di ore mensili per le quali si richiede il contributo
- l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale si intende utilizzare il servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- l'attestazione ICEF Prima infanzia dell'anno fiscale di riferimento (o altra attestazione prevista dalla normativa vigente)
- copia del contratto sottoscritto con l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio, o dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del medesimo rilasciata dall'organismo erogatore del servizio.

La domanda di contributo deve essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della frequenza. Il medesimo termine deve essere rispettato in caso di successive variazioni dell'orario di frequenza.

La concessione del contributo ha decorrenza dalla data di effettiva frequenza del servizio, con effetti comunque non retroattivi alla data di ricevimento del Comune della domanda trasmessa dalla famiglia. Ogni modifica delle condizioni riportate nel Nulla osta deve essere preventivamente concordata dalla famiglia con l'ente gestore e successivamente comunicata ed autorizzata dal Comune.

La modifica avrà comunque effetto dal mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda. In assenza di autorizzazione comunale le ore di servizio erogate in eccedenza a quelle ammesse a contributo saranno fatturate a costo intero per l'utente.

Il comune comunicherà al richiedente i dati relativi alla concessione del contributo, all'importo e al monte ore mensili.

La perdita del requisito della residenza nel Comune di Vallelaghi, comporta la perdita del contributo.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.

Il Responsabile del Servizio comunale competente, provvede alla valutazione delle domande. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio e viene autorizzata mediante nulla osta rilasciato dal Comune e trasmesso alla famiglia richiedente e al gestore del nido familiare – tagesmutter prescelto con l'espressa indicazione dell'entità del contributo orario riconosciuto nonché del periodo di concessione, fatta salvo il rinnovo delle convenzioni tra il Comune e i soggetti gestori.



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

6. RAPPORTI TRA COMUNE ED ENTI GESTORI E ESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI VALLELAGHI

I rapporti del Comune con gli organismi di cui all'art. 8 L.P. n. 4/2002 sono definiti da apposita convenzione. Il Comune si riserva la possibilità di modificare le modalità, i criteri e la misura del sostegno economico a sostegno del servizio

Il Comune di Vallelaghi non assume a proprio carico nessun tipo di responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti che lo erogano.

Il Comune di Vallelaghi può, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale 4/2002, effettuare, controlli periodici nei confronti del soggetto erogatore del servizio ai fini dell'ammissione al finanziamento. Il Comune inoltre può effettuare controlli periodici sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, al fine della corretta applicazione del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

ALLEGATO 2 SERVIZIO DI TAGESMUTTER DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare –Tagesmutter avviene indirettamente; il Comune eroga il beneficio economico agli organismi titolari del servizio Tagesmutter, quale copertura anche parziale della spesa sostenuta dalla famiglia per la fruizione del servizio.

Il soggetto gestore deve considerare ammessi a contributo esclusivamente gli utenti di cui sia pervenuto da parte del Comune il Nulla Osta di ammissione per il monte ore, il periodo e l'importo ivi specificato, considerando i requisiti di accesso al contributo verificati ed accertati come sussistenti dal Comune stesso.

Il contributo per la fruizione del servizio Tagesmutter:

- viene concesso per la durata massima prevista dal contratto sottoscritto tra la famiglia e l'ente gestore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dai presenti criteri e comunque aggiornato d'ufficio, sulla base del valore I.C.E.F. della famiglia, secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia;
- non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite;
- è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia;
- può essere ricalcolato durante il corso dell'anno educativo. Nei casi in cui le famiglie comunichino al Comune una variazione dell'indicatore I.C.E.F., l'eventuale aggiornamento del nuovo contributo verrà applicato con decorrenza dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento presentata dalla famiglia;
- viene liquidato mensilmente dal Comune al soggetto gestore convenzionato, dietro presentazione di idonea documentazione dei servizi forniti;
- viene detratto dall'ente gestore convenzionato, dall'importo fatturato mensilmente a carico della famiglia beneficiaria, secondo il tariffario in vigore.

Nel caso in cui, durante l'anno educativo, alle famiglie di un bambino/a già frequentate il servizio di nido familiare - Tagesmutter venga proposto l'inserimento presso l'asilo nido comunale, il nulla osta con la famiglia e la conseguente concessione di contributo, hanno interruzione dal primo giorno di frequenza del nido comunale da parte del/lla bambino/o medesimo/a o, se antecedente, fino all'ultimo giorno di effettiva frequenza del servizio di nido familiare – Tagesmutter.

2. MONTE ORE

Allo scopo di supportare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di fruizione del nido familiare - servizio Tagesmutter, il Comune riconosce alla singola famiglia, a fronte di ciascuna ora effettivamente usufruita per ciascun figlio/a frequentante il servizio, un sostegno economico nel limite massimo di 130 ore mensili.

Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con delibera della Giunta comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziare in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio.



COMUNE DI VALLELAGHI

(Provincia di Trento)

3. MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo orario è determinato secondo le modalità previste dal presente articolo, con lo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della summenzionata Legge provinciale 4/2002, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio, in relazione alle condizioni socio economiche delle medesime.

La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito I.C.E.F.), secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia.

Il Comune contribuisce all'abbattimento del costo orario, indicato nel tariffario in vigore presso il singolo soggetto erogatore del servizio, da un minimo di € 3,00/ora ad un massimo di 7,50/ ora.

L'entità del sostegno economico orario è determinata in base al valore I.C.E.F. della famiglia richiedente nella misura minima e massima come di seguito specificato:

contributo minimo orario € 3,00/ora:	applicato con I.C.E.F. uguale o superiore a 0,35
contributo massimo orario € 7,50/ora:	applicato con I.C.E.F. uguale o inferiore a 0,13

All'interno dei suddetti limiti minimi e massimi, l'ammontare dell'abbattimento del costo orario è determinato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo familiare, secondo i parametri I.C.E.F., con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,10 centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

Il contributo orario minimo è applicato anche alle famiglie che non richiedono le agevolazioni tramite I.C.E.F. o che non hanno diritto a tali agevolazioni.

In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate e supportate da segnalazione dei competenti servizi territoriali, o di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, il Comune si riserva di valutare un adeguamento dell'entità del contributo.

4. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura mensile e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio, prospetto ore fruite, costo per la famiglia e contributo concesso).

Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso del Comune di Vallelaghi

Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente al Comune, copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.